



DELIBERA N. 313

24 giugno 2024

Oggetto

Qualificazione con riserva, per il settore lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023 della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane – c.f. 91100830933

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023

Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023.

Massima

Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 – Differenze – Effetti - Conseguenze.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 24 giugno 2024

DELIBERA

Visti

Gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti della qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza;

Visto

L'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le Centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

Visto

L'articolo 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede il potere dell'ANAC di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;

Vista

La richiesta pervenuta al protocollo dell'Autorità ed acquisita al n. 52903/2024, con cui Responsabile AUSA della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane rappresenta la necessità di qualificare la struttura, ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023 per il settore Lavori, Servizi e Forniture stante la necessità di dover appaltare, anche per conto degli enti locali associati, svariate opere per lavori servizi e forniture. La qualificazione permetterebbe di continuare ad operare come punto di riferimento per i Comuni associati e per altri soggetti non qualificati, in armonia con le finalità proprie della Comunità di Montagna;



Considerato

Che, la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane è stata costituita il primo luglio 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19/2020 ed è dotata, attualmente, di una struttura organizzativa stabile e di personale esperto, come dichiarato in sede di istanza di qualificazione con riserva.

Rilevato

Che la "Struttura Organizzativa Stabile" di cui è dotata la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, dovrà realizzare molteplici procedure per gli enti locali nei settori dei lavori, dei servizi e delle forniture con la formazione di base e specialistica dichiarata in sede di istanza di qualificazione con riserva e che tale dichiarazione è soggetta a verifica ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dell'All. II.4 del D.lgs. n.36/2023, ai fini del controllo della veridicità delle informazioni e della conferma del livello di qualificazione.

Ritenuto

Che il caso di specie sia riconducibile alla previsione di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, che consente all'Anac di disporre la qualificazione con riserva al fine di consentire alla stazione appaltante di implementare la capacità tecnica ed organizzativa necessarie per la successiva qualificazione "ordinaria".

Rilevato

Che la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane risulta iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti - AUSA, risulta avere una struttura organizzativa stabile, la disponibilità di una piattaforma di *procurement* digitale certificata.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza,

DISPONE

l'iscrizione, con riserva, della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane all'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, per lavori nel livello L1, e per Servizi e Forniture, nel livello SF1 fino al 30/6/2025, con decorrenza dalla data di pubblicazione di tale Atto sul sito dell'Autorità.

Alla scadenza di tale periodo la iscrizione con riserva cesserà di produrre i propri effetti e il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di qualificazione "ordinaria", pena il mancato rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Ai fini della iscrizione con riserva nell'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane dovrà presentare apposita domanda di iscrizione con riserva ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Allegato II.4 del D.lgs. n. 36/2023.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 luglio 2024

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente